

CONCESSIONE

TRA

Il **CONSORZIO di Bonifica Sinistra Oglio**, istituito con decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura n. 6219 in data 04/04/1990 ai sensi della allora vigente L.R. 26.11.1984 n° 59, ente pubblico economico a carattere associativo definito ai sensi dell'art. 79 della l.r 31/2008, con sede in Travagliato (BS), Via Luigi Cadorna n.8, rappresentato dal Presidente sig. Giambattista Berardi, nato a Cazzago San Martino (BS) il 01/02/1948, nel prosieguo denominato **CONSORZIO**, in forza della Delibera del CdA del medesimo Consorzio n. ~~263~~ del 10/10/2011;

E


la **Società di Progetto BREBEMI S.p.A**, con sede legale in Brescia, Via Somalia, n. 2/4, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia n. 02508160989, REA455412, soggetta alla direzione e coordinamento di Autostrade Lombarde S.p.A. e rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Duilio Allegrini, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2011 (nel prosieguo denominata **BREBEMI**);

E

il **CONSORZIO B.B.M.**, con sede legale in Parma, via A.M. Adorni, 1, fondo consortile 50.000,00 euro i.v., C.F. e P. IVA 02314580347 e iscrizione al registro delle Imprese della camera di commercio di Parma con n. 02314580347, REA 227765 rappresentata dall' Ing. Sabino Del Balzo domiciliato per la carica in Via A.M. Adorni n.1, 43121 Parma , in qualità di Direttore, in seguito denominato per brevità **BBM**;

Premesso che:

1. BREBEMI è concessionaria, giusta Concessione Unica stipulata con la concedente CAL S.p.A. in data 1 agosto 2007, per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano, rientrante tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui al Capo IV del D.Lgs. 163/2006;
2. il CONSORZIO interviene nel presente atto nell'ambito delle competenze istituzionali stabilite dalla L.R. 05/12/2008 n. 31, dal Regolamento Regionale 08/02/2010 n. 3, dal D.L. 03/04/2006 n. 152, dalle D.G.R. della Lombardia n. 7/7868, 7/13950, 7/20552 e loro s.m.i., dallo Statuto e dai Regolamenti Consortili vigenti;
3. con il contratto di affidamento sottoscritto in data 16 ottobre 2009, BREBEMI ha affidato al CONSORZIO BBM, proprio Contraente Generale ai sensi dell'art. 174 del citato D.lgs. 163/2006,



l'esecuzione di tutte le attività ed i lavori occorrenti per la realizzazione del Collegamento autostradale oggetto di concessione;

4. in virtù di quanto alla premessa che precede, BBM, quale Contraente Generale, è l'unico soggetto responsabile in ordine alla corretta esecuzione delle opere da realizzarsi, mentre BREBEMI è l'unico soggetto responsabile in ordine alla corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate, fermo restando gli impegni di Brebemi di cui al successivo art. 6;
5. ai fini della presente Concessione la "Fase 1" comprende l'esecuzione dei lavori di risoluzione delle interferenze indicate nell'Allegato 1 di competenza di BBM; mentre la "Fase 2" comprende la gestione delle suddette interferenza di competenza di BREBEMI, secondo le modalità di seguito specificate.

Premesso inoltre che

6. la Regione Lombardia, con D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 (Determinazione del Reticolo Idrico), successivo D.G.R. n. 7/20552 dell'11/02/2005 (Approvazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica) e D.G.R. IX/2762 del 22/11/2011, ha individuato i canali rientranti nel reticolo idrico di competenza del CONSORZIO;
7. il CONSORZIO gestisce anche canali che non rientrano nella elencazione di cui al precedente punto;
8. con delibera n. 42/2009 del 26 giugno 2009 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale;
9. i lavori di realizzazione del costruendo Collegamento Autostradale e della viabilità connessa e compensativa interessano una fitta rete di canali di Bonifica ed Irrigui di competenza del CONSORZIO;
10. il progetto del Collegamento Autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano prevede la risoluzione delle interferenze con il reticolo idrico di competenza consortile;
11. gli elaborati tecnici progettuali di cui al progetto definitivo, depositati agli atti consortili, ed approvati dal CIPE, sono stati assunti come base di riferimento per gli elementi tecnici e per le valutazioni economiche del presente atto;
12. con provvedimenti :
 - 21/07/2009 CAL-210709-00006: Progetto esecutivo 1° Stralcio
 - 19/01/2010 CAL-190110-00001: Progetto esecutivo 2° Stralcio



- 08/06/2010 CAL-090610-00001: Progetto esecutivo 3° Stralcio
- 05/08/2010 CAL-050810-00004: Progetto esecutivo 4° Stralcio
- 23/09/2010 CAL-230910-00001: Progetto esecutivo 5° Stralcio
- 30/11/2010 CAL-301110-00003: Progetto esecutivo 6°-7° Stralcio
- 28/02/2011 CAL-280211-00024: Progetto esecutivo 8° Stralcio
- 19/07/2011 CAL-190711-00004: Progetto esecutivo 10° Stralcio
- 01/08/2011 CAL-010811-00015: Progetto esecutivo 10° Stralcio – Svincolo S.P. 19

il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato l'approvazione, da parte del Concedente Cal S.p.A., degli stralci del Progetto Esecutivo del Collegamento Autostradale;

13. con nota prot. n. BB/BBMR/08666/10 del 08.06.2010 e nota prot. BB/BBMR/18290/10 del 25.11.2010 , BBM ha trasmesso al CONSORZIO i relativi elaborati degli interventi che interessano in più punti le opere di competenza del CONSORZIO;
14. Salve eventuali integrazioni da evidenziare entro e non oltre la predetta "Fase 1", le interferenze del Collegamento Autostradale e delle relative opere connesse con il reticolo idrico superficiale (irriguo, bonifica e promiscuo) sono indicate nell'Allegato 1 al presente atto (Elenco interferenze) e distinte tra:
 - a) interferenze del reticolo irriguo con il Collegamento autostradale, di competenza di BBM in fase esecutiva e di BREBEMI in fase di gestione (Allegato 1 sezione A);
 - b) interferenze del reticolo irriguo con le viabilità connesse, di competenza di BBM durante la fase esecutiva e di BREBEMI in fase di gestione, sino alla consegna agli Enti terzi (Allegato 1 sezione B);
15. in relazione a tali interventi, il CIPE, con la delibera n. 42/2009, ha prescritto che *"dovrà essere perfezionato l'atto concessorio a titolo oneroso ai termini di legge per tutte le opere interessanti il reticolo idrico interferito"* (prescrizione n. 71);
16. che in occasione della stessa delibera CIPE è stata prescritto un Accordo procedimentale tra CAL/Brebemi ed RFI per la regolamentazione delle reciproche competenze, ivi incluse quelle relative alle interferenze del reticolo irriguo rientranti nelle "opere integrate";
17. la Regione Lombardia ha adottato il R.R. n. 3 del 2010 (Regolamento di polizia idraulica, o, per brevità, il Regolamento) per il quale sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal CONSORZIO di bonifica competente, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, una serie di




opere e interventi collegati al reticolo idrico di bonifica, tra cui rientrano le opere indicate nel suddetto Allegato 1;

18. con D.G.R. n. 9/713 del 26/10/2010 la Regione Lombardia ha stabilito i criteri per la determinazione del canone annuo dovuto per il rilascio delle suddette concessioni, modificando le dd.g.r. nn. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 e 8127/2008, in materia di canoni demaniali di polizia idraulica già trasmessa dal Consorzio al Concessionario;
19. allo scopo di semplificare e velocizzare le procedure per il rilascio della concessione di Polizia Idraulica, formalizzare e garantire l'impegno delle parti ad assolvere agli obblighi derivanti dalla concessione, nonché di regolare i rapporti transitori e permanenti inerenti la concessione delle opere relative alla risoluzione delle interferenze tra il costruendo Collegamento Autostradale e relative opere connesse con il reticolo idrico superficiale (irriguo, bonifica e promiscuo), le Parti hanno convenuto di addivenire alla stipula del presente atto di concessione cumulativo in luogo della sottoscrizione di singoli atti per ciascuna delle opere da realizzarsi;
20. le modalità di esecuzione del progetto sono indicate nel disciplinare tecnico di Concessione (Allegato 2)
21. La tempistica di risoluzione delle opere è prevista nel crono programma (Allegato 3).

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti con la presente Concessione intendono perfezionare l'atto concessorio per le interferenze censite nell'Allegato 1, e a tal fine si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati 1 – 2 – 3 costituiscono parte integrante sostanziale del presente atto, assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

Art. 2. OGGETTO

1. Il presente accordo costituisce atto concessorio a titolo oneroso ai termini di legge per tutte le opere e gli interventi, provvisori e/o definitivi, del Progetto interessanti il reticolo idrico interferito ed indicati nell'allegato 1 al presente atto e risultanti dai verbali di constatazione ed immissione in possesso indicato al successivo art. 5; esso si intende quindi rilasciato dal CONSORZIO, ai sensi delle vigenti Norme di Polizia Idraulica, con riferimento:



- a) alla fase di esecuzione dei lavori di risoluzione della Interferenza, di competenza di BBM (Fase 1);
 - b) alla fase di gestione delle medesime Interferenze di competenza di Brebemi (Fase 2), fermo restando che le Concessioni relative alle Interferenze di cui all'Allegato n. 1, sezione B, inclusi oneri e canoni, sono oggetto della presente Concessione sino al trasferimento da BREBEMI e, per esso da BBM, ad Enti terzi.
2. In ragione di quanto sopra, il presente accordo definisce e regola, per la durata del periodo di cui alla presente Concessione idraulica, convenuta in 19 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto:
- a) In Fase 1, i rapporti e le reciproche obbligazioni tra BBM e il CONSORZIO connessi all'esecuzione dei lavori di risoluzione delle Interferenze indicate nell'Allegato 1;
 - b) In Fase 2, i rapporti e le reciproche obbligazioni tra BREBEMI e il CONSORZIO connesse alla gestione delle Interferenze indicate nell'Allegato 1, sezione A;
 - c) In Fase 2, i rapporti e le reciproche obbligazioni tra BREBEMI e il CONSORZIO connesse alla gestione delle Interferenze indicate nell'Allegato 1, sezione B, sino al loro trasferimento ad Enti Terzi ai sensi del successivo art. 6 (commi 2, lett. b), intendendosi per trasferimento la formale consegna delle opere regolarmente ultimate alla Concessionaria ovvero agli Enti terzi consegnatari.
3. Il presente atto definisce e regola altresì, sia per la fase di esecuzione dei lavori che per quella di esercizio del Collegamento Autostradale, limitatamente all'effettiva durata del rapporto concessorio tra CAL e BRE.BE.Mi., nonchè per la fase di esecuzione delle opere connesse, sino al loro trasferimento ad Enti Terzi, le procedure tecniche, costruttive, operative ed amministrative da osservare e rispettare.
4. Il Consorzio prende atto che, a seguito della definizione delle reciproche competenze tra RFI e CAL/Brebemi la regolamentazione delle reciproche competenze in ordine alle "opere integrate" di cui alla premessa n. 16) al presente Accordo, RFI potrà subentrare in qualsiasi momento a Brebemi nelle attività di "Fase 2", limitatamente alle sole opere integrate (indicate nell'allegato 1 sezione A) interferenti con il reticolo irriguo per le quali RFI, o chi per essa, abbia assunto in tutto o in parte gli obblighi di gestione delle medesime.



Art. 3. PROGETTO

1. Con la sottoscrizione del presente atto, il CONSORZIO dichiara di aver preso visione degli elaborati del Progetto Esecutivo che interessano il reticolo irriguo del CONSORZIO trasmessi da BBM (nel prosieguo, il Progetto).
2. Fermo restando che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 in tema di infrastrutture strategiche, l'approvazione del Progetto del Collegamento autostradale ha sostituito ogni altra autorizzazione, nulla osta e/o atto d'assenso comunque prescritto, il Consorzio rilascerà per ciascuna delle interferenze indicate nell'allegato 1 una "sub concessione" in cui saranno evidenziate le caratteristiche tecniche dell'opera e la determinazione del relativo canone di concessione. Le suddette "sub concessione" saranno allegate per la registrazione alla presente concessione congiuntamente al calcolo del canone complessivo di tutte le interferenze.
3. Le Parti danno atto e riconoscono che i compiti istituzionali di polizia idraulica riconosciuti al CONSORZIO dal Regolamento non vengono meno a fronte dell'approvazione del Progetto esecutivo da parte di CAL S.p.A..
4. Per quanto sopra, le Parti convengono che, laddove il CONSORZIO lo ritenesse opportuno per esigenze idrauliche sopravvenute o imprevedibili, e comunque debitamente motivate, il CONSORZIO potrà concordare con BBM/BREBEMI altre soluzioni tecniche, che, previa istruttoria di BBM, dovranno in ogni caso essere approvate dalle competenti Autorità secondo quanto previsto in tema di modifiche, integrazioni e variazioni progettuali dalla Concessione Unica CAL – Brebemi di cui alla premessa a), dal Contratto di Affidamento di cui alla premessa c), nonché dalle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 4. IMPEGNI DEL CONSORZIO

1. Al fine di consentire a BBM l'esecuzione del Progetto secondo le modalità previste nel Progetto medesimo e nel Disciplinare tecnico di Concessione (Allegato 2), Il CONSORZIO si impegna, assumendone ogni conseguente e connessa responsabilità a:
 - a) verificare la progettazione esecutiva trasmessa da BBM, formulando in forma scritta le proprie richieste di revisione progettuale, ove ritenute necessarie, in conformità a quanto previsto al precedente art. 3; detta attività sarà espletata in accordo con BBM, nel rispetto delle priorità indicate.

- b) concordare con BBM, volta per volta e nel rispetto del programma dettagliato dei lavori, tutti quegli interventi provvisori che si rendessero necessari onde garantire la continuità ed il deflusso delle acque, che saranno realizzati da BBM a propria cura e spese;
- c) consentire a BBM, in fase di realizzazione, le traslazioni degli alvei dei canali e la realizzazione dei manufatti previsti in Progetto;
- d) regolare i deflussi nel reticolo idrico interferito per tutta la durata della concessione, compatibilmente con le esigenze di regimazione idraulica dei deflussi;
- e) eseguire a propria cura e spese tutte le manovre e le regolazioni idrauliche utili al miglior svolgimento delle attività cantieristiche, siano esse realizzative che logistiche, quali le attività propedeutiche di messa in asciutta e/o alla riduzione della portata dei canali, interferiti e/o idraulicamente connessi, allo scopo di favorire le operazioni di movimento terra, posa di manufatti, scavo di nuovi canali ecc, fermo restando la garanzia dell'attività plurima esercitata dal reticolo idrico interferito, e compatibilmente alla medesima attività, alla tipologia di gestione e nelle fasce temporali preventivamente concordate con BBM.
- f) consentire a BBM e Brebemi, rispettivamente in fase di realizzazione e di gestione, la manutenzione dei manufatti realizzati e lo scarico, regolamentato e normato ai sensi delle norme di Polizia Idraulica nelle quantità, modalità e tempistiche, attraverso i propri canali – sia esistenti che di futura realizzazione – delle acque provenienti dai cantieri per la realizzazione dell'opera e/o dal collegamento autostradale;
- g) mettere a disposizione tutte le informazioni, in proprio possesso, ritenute utili alla miglior pianificazione ed organizzazione del sistema cantieristico quali, a titolo esemplificativo, le indicazioni territoriali, amministrative, viabilistiche locali, nonché l'organizzazione della distribuzione irrigua;
- h) effettuare regolarmente gli interventi di sorveglianza ed assistenza dei propri manufatti irrigui;
- i) effettuare in contraddittorio con BBM il collaudo idraulico ai sensi del successivo articolo 7 dei manufatti irrigui modificati e/o realizzati;
- j) informare BBM e BREBEMI circa le eventuali difformità sui manufatti idraulici riscontrate in corso d'opera o in sede di collaudo idraulico, al fine di procedere in contraddittorio alle opportune verifiche ed alla sollecita eliminazione delle difformità.

2. Durante l'esecuzione dei singoli interventi, il CONSORZIO potrà inoltre, in ogni momento:
- a) effettuare controlli e verifiche in sito circa la corrispondenza tra i lavori e il Progetto, previa comunicazione a tal fine, dei nominativi dei propri funzionari allo scopo incaricati.
 - b) in casi di particolare gravità ed urgenza, ovvero qualora BBM non ottemperi a quanto richiesto dal CONSORZIO, richiedere alla Direzione dei Lavori competente la sospensione dei lavori difformi e prescrivere la risoluzione delle non conformità idrauliche – che BBM si impegna sin d'ora ad eseguire senza opporre eccezione o riserva alcuna – indicando e dettagliando i motivi della richiesta e dandone notizia a BREBEMI.

Art. 5. IMPEGNI DI BBM

1. Le opere saranno realizzate nel rispetto del crono programma (allegato 3) e nel rispetto delle previsioni appositamente concordate ai fini idraulici tra BBM ed il CONSORZIO, così come riportato nel Disciplinare tecnico di Concessione (allegato 2) e comunque riepilogate nelle "sub concessioni" di cui all'art. 3, punto 2 del presente atto.
2. L'inizio dei lavori su ciascun corso d'acqua verrà comunicato da BBM al CONSORZIO almeno 30 giorni prima della data di avvio effettivo. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto apposito verbale di constatazione ed immissione in possesso, redatto in contraddittorio tra BBM e il CONSORZIO, con il quale si darà altresì atto della presa in consegna da parte di BBM del tratto di corso d'acqua interessato dall'interferenza.
3. Nel caso in cui, previa autorizzazione scritta da parte del CONSORZIO, vengano interessati dalle attività di BBM immobili in proprietà e/o gestione del CONSORZIO non indicati nel Progetto, BBM dovrà allegare al relativo verbale di constatazione ed immissione in possesso tutti gli elaborati necessari alla formazione di un "testimoniale di stato", corredato dalla relativa documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi ai fini della relativa riduzione in pristino.
4. Per tutte le Interferenze di cui all'Allegato n. 1, nonché per tutte le opere provvisorie e per gli immobili di cui al precedente comma 3. BBM si impegna nei confronti del CONSORZIO, assumendone ogni conseguente e connessa responsabilità sino alla consegna a BREBEMI dei relativi manufatti a:
 - a) valutare ed istruire per Brebemi e per il concedente CAL, anche per mezzo della Direzione dei Lavori, le proposte di altre soluzioni tecniche rispetto al Progetto presentate dal CONSORZIO ai

sensi del precedente art. 4, c. 1, lett. a), in funzione della natura degli interventi richiesti e del cronoprogramma di realizzazione dell'opera;

- b) corrispondere al CONSORZIO tutti gli oneri e canoni di competenza indicati al successivo art. 10, commi 1 - 3;
 - c) assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque nei canali interferiti, anche tramite adeguate opere provvisoriale e provvedendo, ogni anno ed ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, alla pulizia dei corsi d'acqua indicati nell'Allegato 1, asportando il materiale di risulta e allontanandolo fino alla discarica, ed attenendosi anche alle norme che il CONSORZIO riterrà necessarie a salvaguardia del corso d'acqua;
 - d) realizzare tutte le opere provvisoriale che verranno richieste dal CONSORZIO, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3;
 - e) effettuare la sorveglianza, manutenzione e pulizia ai tratti di corso d'acqua interferiti, come individuati nei verbali di presa in consegna;
 - f) effettuare la sorveglianza, manutenzione e pulizia sui nuovi manufatti e canali realizzati;
 - g) mantenere in perfetto stato le opere eseguite;
 - h) riparare o risarcire tutti i danni derivanti dalle opere concesse, dietro semplice richiesta scritta del CONSORZIO;
 - i) dare tempestivamente comunicazione al CONSORZIO con raccomandata A/R della data di ultimazione e di consegna da parte di BBM medesima del Collegamento autostradale;
 - j) concordare con il CONSORZIO le tempistiche per l'esecuzione degli adeguamenti che si rendessero necessari in sede di collaudo delle opere realizzate.
5. Qualora il CONSORZIO riscontrasse che BBM non adempie ai propri obblighi di assicurare la continuità idraulica, il regolare deflusso delle acque e la pulizia dei corsi d'acqua oggetto del presente Atto, il CONSORZIO, previo preavviso ad ottemperavi oppure immediatamente in caso di urgenza ed indefferibilità, procederà ad effettuare gli interventi necessari con i propri mezzi e personale ovvero con ditta incaricata, addebitando la relativa spesa a carico di BBM, comprensiva degli oneri generali ed IVA ove prevista, alla riscossione della quale si procederà nelle forme che il CONSORZIO riterrà più opportune, producendo idonea documentazione giustificativa circa gli interventi effettuati. Nella quantificazione di detti oneri il CONSORZIO utilizzerà i prezzi applicati negli appalti che stipulerà con i



soggetti chiamati ad intervenire in sostituzione di BBM ovvero farà riferimento ai costi del proprio personale e mezzi impiegati nell'intervento.

Art. 6. IMPEGNI DI BREBEMI


1. BREBEMI, in qualità di concessionario autostradale, si impegna a subentrare a BBM nel presente atto concessorio una volta ultimati i lavori di realizzazione del Collegamento autostradale e delle viabilità ed opere connesse, e si impegna a rispondere, ai sensi del successivo art. 11, comma 4, delle eventuali inadempienze di BBM in fase di esecuzione dei lavori, esclusivamente nel caso in cui BBM non provveda direttamente, sebbene sollecitato dal CONSORZIO, ed a condizione che si tratti di prestazioni dovute e non contestate a BB.
2. A tal fine, le Parti concordano che:
 - a) per quanto attiene le interferenze indicate nell'Allegato n. 1, sezione A, BREBEMI – a seguito della comunicazione di cui al precedente articolo 5, comma 4, lett. i) – subentrerà automaticamente a BBM e diverrà unico titolare, a titolo originario, della presente concessione idraulica e dovrà pertanto corrispondere al CONSORZIO i canoni annuali di cui al successivo articolo 10, comma 4, con esclusione di ogni ulteriore spesa ed onere, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, ultimo comma.
 - b) per quanto invece attiene le interferenze di cui all'Allegato n. 1, sezione B, BREBEMI si impegna ad inserire negli atti di trasferimento in proprietà e/o gestione agli Enti terzi un'apposita clausola in forza della quale tutti gli obblighi ed oneri di cui al presente atto saranno automaticamente assunti dai medesimi Enti Terzi subentranti, fatto salvo diversi accordi che saranno eventualmente presi tra le parti. Dell'avvenuto trasferimento sarà data tempestiva comunicazione al CONSORZIO.
3. Entro 180 giorni dall'apertura all'esercizio dell'autostrada, BREBEMI provvederà a trasmettere al CONSORZIO le proprie valutazioni sugli eventuali rischi generici in materia di sicurezza sul lavoro connessi alla presenza della linea autostradale, fermo restando l'obbligo di aggiornarli in caso di aggravamento del rischio.
4. BREBEMI, limitatamente alla fase di gestione dell'interferenza (Fase 2) – e, per quanto attiene le Interferenze di cui all'Allegato 1, sez. B, sino alla consegna all'Ente terzo – si impegna nei confronti del CONSORZIO, assumendone ogni conseguente e connessa responsabilità a:



- a) corrispondere i canoni di competenza indicati al successivo art. 10, c. 4;
 - b) mantenere in perfetto stato le opere concesse, nonché ad assicurare il libero deflusso delle acque, sollevando il CONSORZIO da ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati a persone, animali o cose;
 - c) provvedere, ogni anno ed ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, alla pulizia dei corsi d'acqua interessati dal presente Atto concessorio, asportando il materiale di risulta e allontanandolo fino alla discarica, ed attenendosi anche alle norme che il CONSORZIO riterrà necessarie a salvaguardia del corso d'acqua;
 - d) provvedere a propria cura e spese ad assicurare la sorveglianza dei tratti dei corsi d'acqua interferiti.
5. Qualora, nel corso della Fase 2, il CONSORZIO riscontrasse che BREBEMI non adempie ai propri obblighi di assicurare la continuità idraulica, il regolare deflusso delle acque e la pulizia dei corsi d'acqua oggetto di concessione, il CONSORZIO stesso – previo preavviso ad ottemperare - potrà procedere agli interventi necessari con i propri mezzi e personale, ovvero con ditta incaricata, addebitando la relativa spesa a BREBEMI, comprensiva degli oneri generali ed IVA ove prevista, producendo idonea documentazione giustificativa circa gli interventi effettuati. Nella quantificazione di detti oneri il CONSORZIO utilizzerà i prezzi desunti dai capitolati dei propri contratti di appalto in essere ovvero dai propri costi del personale o mezzi.

Art. 7. COLLAUDO IDRAULICO DELLE OPERE IDRAULICHE

1. A conclusione delle attività di Fase 1, il CONSORZIO eseguirà il collaudo idraulico, con cui definisce la rispondenza delle opere realizzate con il Progetto, fermo restando che la sua effettuazione non trasferisce al CONSORZIO nessun obbligo o onere in merito agli obblighi assunti da BBM e BREBEMI ai sensi del presente atto. A tal fine, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori inerenti ciascun manufatto idraulico, BBM invierà al CONSORZIO apposita comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori relativi a ciascun tratto di corso d'acqua, allegando copia degli elaborati "as built" dei manufatti realizzati.
2. Il CONSORZIO, a sua volta, si impegna a provvedere alla verifica della regolare esecuzione dei lavori, esclusivamente ai fini della funzionalità idraulica (collaudo idraulico), redigendo in contraddittorio con BBM apposito verbale entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori, il termine potrà essere concordemente prorogato in relazione alla effettiva disponibilità delle portate idrauliche necessarie per le verifiche idrauliche. Le operazioni di valutazione delle procedure di



collaudo saranno concordate dal CONSORZIO con BBM compatibilmente con le esigenze temporali di questo ultimo; dell'esito del collaudo verrà data informazione dal CONSORZIO a BBM e BREBEMI trasmettendo copia dei verbali.

3. Qualora l'opera in prima analisi non venisse collaudata, verranno concordate tra il CONSORZIO e BBM le rettifiche e gli adeguamenti necessari che BBM dovrà necessariamente apportare secondo le tempistiche che saranno concordate.

Art. 8. ACCESSI

1. BBM (Fase 1) e BREBEMI (Fase 2) riconoscono al CONSORZIO, ciascuna nella fase di rispettiva competenza, il diritto del CONSORZIO all'accesso e al transito nelle aree di pertinenza di BBM e BREBEMI, al fine di consentire al CONSORZIO le attività di sorveglianza, assistenza, manutenzione e gestione connesse alle funzioni istituzionali e di polizia idraulica proprie del CONSORZIO stesso.
2. Gli accessi avverranno secondo modalità da concordarsi di volta in volta, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e delle rispettive esigenze.


Art. 9. PROPRIETÀ DEI SEDIMI INTERFERITI

1. Per i canali interferiti delle progettate infrastrutture, inseriti nell' "Elenco dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica" (più semplicemente Reticolo di Bonifica) ai sensi delle d.g.r. della Regione Lombardia n° 7/7868 del 25.01.2002, n° 7/13950 del 01.08.2003 e s.m.i. e censiti al N.C.T. nella partita "Acque esenti da estimo" ovvero individuati al N.C.T./N.C.E.U. a prescindere dallo specifico titolo di proprietà, non potrà essere attuato l'esproprio dei sedimi interessati dall'opera, risultando sufficiente per la risoluzione delle interferenze la presente concessione idraulica e la corresponsione del relativo canone di concessione.
2. Per i canali interferiti dalle progettate infrastrutture inseriti nel "Reticolo di Bonifica", ai sensi delle d.g.r. della Regione Lombardia n° 7/7868 del 25.01.2002, n° 7/13950 del 01.08.2003 e s.m.i., come sopra definite e non individuati catastalmente ma sottoposti a servitù di acquedotto, dovranno essere assoggettati ad autorizzazione onerosa ove prevista. Qualora quest'ultimi dovessero essere comunque espropriati dovrà necessariamente essere costituita da BBM/BREBEMI una servitù di acquedotto mediante stipula di atto pubblico che riconosca come usuario il CONSORZIO.
3. Nei casi ove si renda necessario lo spostamento di alcune porzioni dei canali individuati al precedente comma 1, BBM/BREBEMI dovrà tassativamente procedere alla permuta tra il sedime originario ed il

nuovo sedime mediante atto pubblico; viceversa, nei casi ove si renda necessario lo spostamento di alcune porzioni dei canali individuati al precedente comma 2, BBM/BREBEMI dovrà tassativamente procedere alla costituzione della servitù di acquedotto sulla nuova localizzazione mediante stipula di atto pubblico che riconosca come usuario il CONSORZIO.

Art. 10. ONERI CONCESSIONARI A CARICO DI BBM E BREBEMI

1. Per ciascuna delle Interferenze, BBM corrisponderà al CONSORZIO, una somma così composta:
 - a) € 500,00 a titolo di rimborso una tantum delle spese sostenute e sostenende dal CONSORZIO medesimo alla data sottoscrizione del presente atto (spese d'amministrazione, sopralluoghi, visite di constatazione, verifiche degli elaborati progettuali, ecc.);
 - b) € 1.500,00 per anno o frazione di anno per i relativi dodicesimi a compensazione esaustiva ed integrale degli oneri di carattere continuativo (sorveglianza e assistenza) assunti dal CONSORZIO con il presente atto alla data di consegna dei canali e sino alla data del verbale di collaudo idraulico di cui al precedente art. 7;
 - c) i canoni di concessione e/o contribuenza, se e nella misura in cui siano previsti da leggi, delibere e regolamenti regionali e consortili, come indicati nelle singole "sub concessioni" di cui all'art. 3, c. 2 del presente accordo; spese ed imposte di registrazione del presente atto.
 - d) spese ed imposte di registrazione del presente atto e di ogni eventuale altro atto ad esso subordinato.
2. Fermo quanto sopra, per tutti gli anni successivi al primo e sino alla data di consegna delle opere agli enti titolari della proprietà e/o della gestione (BREBEMI o Enti terzi) che subentreranno nei relativi oneri, BBM si impegna a corrispondere le somme di cui alle predette lettere b) e c).
3. Saranno infine a carico di BBM eventuali oneri derivanti dal recupero e dal ripopolamento della fauna ittica per i corsi d'acqua che dovessero esseri messi in asciutta direttamente o indirettamente a seguito dei lavori per la costruzione dei manufatti.
4. A partire dalla data di consegna dell'opera autostradale da parte di BBM, BREBEMI corrisponderà al CONSORZIO i canoni di concessione e/o contribuenza previsti nell'Allegato 1 – ivi incluse le interferenze indicate nell'Allegato 1 Sez. B, ma solo fino alla definitiva presa in carico da parte dell'Ente Terzo ai sensi del precedente art. 6 (commi 2, lett. b) e 4);
5. Tutti gli importi stabiliti nel presente Atto, a carico sia di BBM che di Brebemi, sono esenti da IVA e verranno riscossi dal CONSORZIO annualmente, tramite emissione di cartella esattoriale o altra forma di



pagamento in uso al CONSORZIO, debitamente comunicata a BBM e BREBEMI all'atto della richiesta. Detti importi saranno automaticamente rivalutati annualmente in misura pari alla variazione ISTAT prezzi al Consumo. BBM e BREBEMI prendono e danno atto che in ordine ai canoni di concessione si potranno determinare adeguamenti per effetto di future disposizioni di legge e regolamenti.

Art. 11. RESPONSABILITÀ DI BBM E BREBEMI

1. Il presente atto concessorio è fatto ed accettato a tutto rischio e pericolo di BBM, per le attività di Fase 1, e di Brebemi, per le obbligazioni di Fase 2, senza pregiudizio di diritti di terzi, con l'obbligo di BBM e Brebemi – ciascuno nelle fasi di rispettiva competenza – di tenere sollevato il CONSORZIO da qualsiasi responsabilità civile e penale per le opere eseguite, nonché da ogni azione, spesa o molestia per qualsiasi titolo o causa.
2. In particolare, BBM assume ogni responsabilità per le attività e le obbligazioni di Fase 1 previste nel presente Atto e tiene sollevata e indenne BREBEMI e il CONSORZIO da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per i danni che eventualmente venissero arrecati, a persone e/o, cose, e/o animali in dipendenza dei lavori di costruzione di manufatti e delle altre attività che il presente atto pone a carico di BBM sino alla consegna dell'opera a BREBEMI.
3. Per quanto attiene le attività di gestione delle Interferenze di Fase 2, ivi incluse le Interferenze indicate nell'Allegato 1 Sez. B, ma solo fino alla definitiva presa in carico da parte dell'Ente Terzo (intendendosi per presa in carico la formale consegna delle opere regolarmente ultimate alla Concessionaria ovvero agli Enti terzi consegnatari), BREBEMI assume ogni responsabilità e tiene sollevato e indenne il CONSORZIO da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per i danni che eventualmente venissero arrecati, a persone e/o, cose, e/o animali in dipendenza dei dei manufatti concessi e delle attività che il presente atto pone a carico di BREBEMI dalla data di consegna delle opere da parte di BBM. In forza di quanto sopra, BREBEMI terrà sollevato ed indenne il CONSORZIO:
 - da ogni eventuale danno che potesse derivare al CONSORZIO stesso dalle opere concesse per cedimenti, appoggi, debordi o infiltrazioni d'acqua a qualunque causa imputabili a BREBEMI durante la fase di gestione e manutenzione, restando BBM quale unico responsabile di detti eventuali danni per la fase di esecuzione;
 - da ogni eventuale danno che potesse derivare al CONSORZIO stesso dall'esercizio autostradale.



4. Fermo quanto sopra, BREBEMI si impegna altresì a corrispondere al CONSORZIO tutti i canoni e gli oneri, legittimamente dovuti da BBM al CONSORZIO medesimo, qualora BBM non vi provveda entro 60 giorni dalla relativa richiesta nei termini indicati dal CONSORZIO nel provvedimento di riscossione, fermo restando che in tal caso BREBEMI si rivarrà integralmente su BBM per ogni spesa per tale motivo sostenuta.
5. Resta inteso tra BBM, BREBEMI ed il CONSORZIO che nessun aggravio di onere dovrà ricadere sul CONSORZIO medesimo in relazione alle attività svolte da BBM e BREBEMI e che, in caso contrario, dovranno essere dal CONSORZIO giustificati e documentati e, successivamente, corrisposti al CONSORZIO da BBM ovvero da BREBEMI, a seconda della Fase di competenza.

Art. 12. CONTENZIOSO E COMPETENZA

1. Nessun contenzioso potrà essere instaurato dalle Parti, a pena di improcedibilità, senza aver prima esperito un tentativo di composizione amichevole della controversia stessa, tramite richiesta scritta con raccomandata A.R. indirizzata alle altre Parti.
2. La competenza esclusiva in merito a ogni e qualsiasi controversia tra le parti, che dovesse insorgere e non essere definita ai sensi del precedente periodo, in dipendenza e conseguenza della presente Concessione, ivi comprese le controversie attinenti alla sua validità ed efficacia, è devoluta al foro di Brescia.

Art. 13. SPESE

1. Ogni spesa di stipulazione, di scritturazione e, ove prevista dai regolamenti consortili, di registrazione inerente o conseguente al presente atto, è a carico di BBM.

Art. 14. RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione le parti faranno esplicito riferimento a quanto previsto dal Codice Civile, alle norme e leggi vigenti ed in particolare alle norme leggi e regolamenti di Polizia Idraulica.



Allegati:

Allegato n. 1 Sezione A: Interferenze in proprietà e/o gestione di BREBEMI

Allegato n. 1, Sezione B: Interferenze in proprietà e/o gestione di Enti terzi.

Allegato n. 2: Disciplinare tecnico di Concessione BBM – CONSORZIO.

Allegato n. 3: Cronoprogramma Interferenze. *(1a aggiuntale)*


Redatto, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Brescia, 13 novembre 2012

BRE.BE.MI. S.P.A.
Il Direttore Generale
Dott. Duilio Allegrini

Brescia, 13 novembre 2012

Consorzio B.B.M.
Il Direttore
Ing. Sabino Del Balzo



Brescia, 13 novembre 2012

Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio
Sig. Giambattista Berardi

